

Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici della Confederazione

Termine per la raccolta delle firme: 29 marzo 2011

Iniziativa popolare federale «Si alla medicina di famiglia»

Esame preliminare

La Cancelleria federale svizzera,

esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Si alla medicina di famiglia», presentata l'8 settembre 2009; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 1976¹ sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 1978² sui diritti politici,

decide:

1. La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Si alla medicina di famiglia», presentata l'8 settembre 2009, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro incondizionata, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP³) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

1 RS 161.1
2 RS 161.11
3 RS 311.0

2. L'iniziativa popolare può essere ritirata incondizionatamente dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori:
 1. Tschudi Peter, Rosenweg 4, 4103 Bottmingen (presidente)
 2. Decrey Wick Hedi, Ch. de la Paix 13, 1802 Corseaux (vice-presidente)
 3. Denti Franco, Via Cesare Cantù 10, 6900 Lugano (vice-presidente)
 4. Bagattini Michael, Büchnerstrasse 24, 8006 Zurigo
 5. Bauer Werner, Weinmangasse 46, 8700 Küsnacht
 6. Bonfiglio Antonio, Hintere Grundstrasse 13, 8135 Langnau a.A.
 7. Bösch Paul, Steighalde 8, 8200 Sciaffusa
 8. Bürke Hans-Ulrich, Wickenweg 33, 8048 Zurigo
 9. Castelberg Reto, Törliweg 7, 7208 Malans
 10. Chiesa Alberto, Via Vallàa 4, 6952 Canobbio
 11. Cina Christoph, Hauptstrasse 16, 3254 Messen
 12. Enz Kuhn Margot, Schübe 2, 5408 Ennetbaden
 13. Gähler Ernst, Gossauerstrasse 24, 9100 Herisau
 14. Héritier François, Reues 11, 2853 Courfaivre
 15. Kappeler Olivier, Schlossgasse 12, 8575 Bürglen
 16. Müller Marc, Chalet Avalon, 3818 Grindelwald
 17. Naegeli Rolf, Büchelstrasse 17, 9464 Rüthi
 18. Providoli Romeo, Ch. du chalet noir 8, 3974 Mollens
 19. Reber Feissli Monika, Lengenweg 42, 3550 Langnau i.E.
 20. Rupp Stephan, Steigstrasse 11, 8840 Einsiedeln
 21. Schilling Gerhard, Oehningerstrasse 26, 8260 Stein am Rhein
 22. Schöni Miriam, Dorfstrasse 20, 3550 Langnau i.E.
 23. Späth Hans-Ulrich, Langmoosstrasse 54, 8135 Langnau a.A.
 24. Streit Sven, Dapplesweg 14, 3007 Berna
 25. Zirbs Savigny Brigitte, Rte de Basc 110, 1258 Perly
 26. Zogg Franziska, Hofstrasse 50, 6300 Zugo
3. Il titolo dell'iniziativa popolare federale «Sì alla medicina di famiglia» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.
4. La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Iniziativa popolare federale «Sì alla medicina di famiglia», Casella postale 8319, 3001 Berna, e pubblicata nel Foglio federale del 29 settembre 2009.

15 settembre 2009

Cancelleria federale svizzera:

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Iniziativa popolare federale «Sì alla medicina di famiglia»

L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale⁴ è modificata come segue:

Art. 118b (nuovo) Medicina di famiglia

¹ Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono affinché la popolazione disponga di un'assistenza medica sufficiente, pluridisciplinare, accessibile a tutti e di elevata qualità da parte di medici specialisti della medicina di famiglia.

² La Confederazione e i Cantoni salvaguardano e promuovono la medicina di famiglia quale elemento essenziale delle cure di base e, di regola, quale prima risorsa per la cura di malattie e infortuni, nonché per questioni riguardanti l'educazione alla salute e la prevenzione delle malattie.

³ Essi perseguono una ripartizione regionale equilibrata, creano condizioni favorevoli all'esercizio della medicina di famiglia e promuovono la collaborazione con gli altri fornitori di prestazioni e istituzioni del settore sanitario e sociale.

⁴ La Confederazione emana prescrizioni concernenti:

- a. la formazione universitaria, il perfezionamento professionale dei medici specialisti e la ricerca clinica nell'ambito della medicina di famiglia;
- b. l'accesso assicurato alla professione e l'agevolazione dell'esercizio della professione;
- c. l'estensione e l'adeguata remunerazione delle prestazioni diagnostiche, terapeutiche e preventive della medicina di famiglia;
- d. il riconoscimento e la valorizzazione delle particolari attività volte alla consulenza e al coordinamento per i pazienti;
- e. le semplificazioni amministrative e forme moderne di esercizio della professione.

⁵ Nella sua politica della sanità, la Confederazione tiene conto degli sforzi dei Cantoni e dei Comuni, nonché dell'economia nell'ambito della medicina di famiglia. Essa li sostiene nelle loro iniziative a favore di un impiego economico dei mezzi e della garanzia della qualità delle prestazioni.

